

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 44 del 18/03/2004

Deliberazione n. 44 del 18/03/2004 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4

In tema di garanzia di cui all'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - che impone all'appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante che copra sia i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori progettuali, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, sia la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori - incombe sull'amministrazione l'obbligo di indicare negli atti di gara i contenuti di cui al medesimo art. 30, comma 3, e quelli previsti dall'art. 103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. Nel caso in cui detti elementi manchino o siano carenti o dubbi, è possibile la loro integrazione, in primo luogo, attraverso l'accordo integrativo delle parti e, quando questo manchi, è legittimo il ricorso ai criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. del c.c., tra cui: il rispetto del senso letterale delle parole utilizzate negli atti di gara, la regola della conservazione del contratto (art. 1367), quella dell'interpretatio contra stipulatorem (art. 1370) e la regola finale secondo cui occorre realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti.